

nomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.

Art. 5.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.

2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 227):

Presentato dai sen. CARPI e DE LUCA Michele il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 9 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 31 luglio 1996; 28 gennaio; 21, 28, 29 maggio; 3, 4 e 17 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 26 giugno 1997 (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100 e 2155-A relatore sen. CAPONI).

Esaminato in aula il 9 luglio 1997 e approvato il 10 luglio 1997 in un testo unificato con gli atti numeri 1461 (Athos DE LUCA); 1462 (Athos DE LUCA); 1801 (PONTONE ed altri); 2077 (ASCIUTTI ed altri); 2100 (LARIZZA ed altri); 2155 (CIONI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3987):

Assegnato alla commissione X (Attività produttive), in sede referente, il 17 luglio 1997, con pareri delle commissioni II, VI, I, V, VII, XII e XIV.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 17 settembre 1997 e 18 febbraio 1998.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 18 marzo 1998.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 26 marzo; 15 aprile 1998 e approvato, con modificazioni, il 23 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155/B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 29 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 13 e 26 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 26 maggio 1998.

Esaminato dalla 10ª commissione in sede referente, il 26 maggio; 2 e 3 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata l'8 giugno 1998 (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155/C relatore sen. CAPONI).

Esaminato in aula il 1º luglio 1998 e approvato il 2 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:

«Art. 2 (*Attribuzioni*). (*Omissis*). — 4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), così come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968, si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 6:

— La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

LEGGES 23 dicembre 1998, n. 448.

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

(Omissis).

Art. 45.

Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione

(Omissis).

13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.

(Omissis).

PAGINA BIANCA

DECRETO 8 marzo 1999.

Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente «Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge che prevede disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita;

Considerato che, ai fini della valutazione delle domande presentate dalle predette emittenti è opportuno prevedere adeguati criteri correttivi del punteggio al fine di evitare che la particolare tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti determini, in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive, l'oggettiva impossibilità di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;

Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;

A D O T T A

il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri:

Art. 1.

Modalità e condizioni di presentazione delle domande

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999. Dell'avvenuta consegna il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come «regolamento», che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.

3. La domanda, riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale dall'art. 7 del regolamento.

4. La domanda deve essere presentata in duplice copia in buste separate recanti all'esterno la dicitura «originale» e «copia», nonché la denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico, ugualmente recante le indicazioni della denominazione dell'emittente, tipo di rete e indirizzo. Nel caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati due plichi con la dicitura «originale» e «copia» ripetenti le indicazioni predette. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. pagine, numerate da pagina 1 a pagina

5. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo è condizione di procedibilità della domanda di concessione.

Art. 2.

Valutazione e comparazione delle domande di concessione

1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate dalla commissione prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento.

2. La commissione procede alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nell'art. 9, comma 4, del regolamento, indicate dall'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 3.

Attribuzione dei punteggi

1. Qualità dei programmi (totale massimo punti 200).

A) Valutazione del piano editoriale annuale, fino a punti 110, per quanto concerne:

 quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;

 quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;

 quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli a carattere informativo;

 quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;

quota percentuale di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale.

Ai fini dell'applicazione della presente lettera non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

B) Valutazione del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi normativi, fino a punti 90, per quanto concerne:

quota percentuale di programmazione di opere europee, ivi comprese quelle prodotte negli ultimi cinque anni e quelle realizzate da produttori indipendenti, sul totale della programmazione prevista;

ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità;

numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva.

2. Piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 260).

A) Solidità patrimoniale risultante dal capitale sociale interamente versato, eccedente i limiti di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento, fino a punti 40.

B) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata, fino a punti 40.

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione, fino a punti 60.

D) Investimenti destinati all'acquisto e alla produzione di programmi audiovisivi, compresi i film, i programmi specificamente rivolti ai minori, le produzioni europee, comprese quelle dei produttori indipendenti, fino a punti 60.

E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche, fino a punti 60.

Le modalità di collegamento degli impianti di diffusione, saranno oggetto di valutazione nel caso consentano un uso razionale dello spettro radioelettrico; punteggio più elevato sarà attribuito in caso di utilizzo di collegamenti via satellite. Le frequenze di funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese nell'ambito delle bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

3. Occupazione (totale massimo punti 350).

A) Numero complessivo di addetti al 31 ottobre 1998, così suddivisi:

occupati a tempo determinato;

occupati con contratto di formazione lavoro;

occupati a tempo indeterminato;

giornalisti iscritti all'Albo professionale ai quali è applicato il relativo contratto collettivo di lavoro, fino a punti 170.

B) Indicazioni sulle azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, fino a punti 60.

C) Piano dell'occupazione nell'arco temporale di durata della concessione per le categorie di cui alla lettera A), fino a punti 120.

4. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 190).

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, fino a punti 140, per quanto concerne:
fatturato medio degli ultimi tre anni;
media degli investimenti effettuati nel settore televisivo nell'ultimo triennio;
numero di ore di programmi prodotti e coprodotti utilizzati anche da altri operatori televisivi italiani o esteri;

quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione effettuata;

quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione trasmessi;

quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale dei programmi trasmessi, al netto di quelli a carattere informativo;

quota percentuale di programmazione di opere europee trasmesse;

per le emittenti che hanno effettuato prevalentemente programmi di televendita, le particolari misure adottate per la tutela del consumatore, nonché la correttezza e l'affidabilità dell'attività svolta, tenendo conto, in particolare, delle eventuali violazioni alla normativa di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, accertate in riferimento a messaggi pubblicitari di televendita diffusi attraverso l'emittente medesima.

I dati di programmazione della presente lettera sono riferiti al periodo di dodici mesi fino al 31 ottobre 1998.

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, fino a punti 50.

Art. 4.

Criteri correttivi al punteggio

1. Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.

2. La maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dell'art. 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

3. Alle emittenti televisive in ambito nazionale le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita ai sensi della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, è assegnata, in maniera inversamente proporzionale all'impegno assunto nella domanda relativamente ai tempi di trasferimento dell'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite, via cavo ovvero in tecnica numerica su frequenze terrestri, rispetto al termine di trentasei mesi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, una maggiorazione del punteggio attribuito in sede di valutazione nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

Art. 5.

Rilascio delle concessioni

1. Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la commissione forma la graduatoria. Le concessioni televisive nazionali private, sino ad un massimo di otto, vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle reti nazionali individuato dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Nel provvedimento di concessione vengono indicate le postazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti pianificati che dovranno essere utilizzati dalle emittenti concessionarie private, nonché le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti e la relativa configurazione della rete determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: CARDINALE

*Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1999
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 300*

PAGINA BIANCA

LEGGE 29 marzo 1999, n. 78.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

3-bis. *L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

3-ter. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000.

Riferimenti normativi:

— La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

— Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è il seguente:

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-b) (omissis);

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti».

— Il testo del comma 6 dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Ad uno stesso soggetto a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

- a) localizzazione comune degli impianti;
- b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
- c) segnali ricevibili senza disturbi;
- d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
- e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
- f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
- g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

— Il testo del comma 17 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessantasei unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità».

— Il testo degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 11. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5».

— La legge n. 122/1998 reca: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

Art. 2.

Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo

1. *Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. È fatto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249.*

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. *L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standar di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.*

2-bis. *Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore*